

**Commissione programmazione economica,
bilancio**


A.S. 3584

**EMENDAMENTI 1.7000,
1.8000 E 2.0.4000**

EMENDAMENTO

All'articolo 1 aggiungere, dopo il comma 87, il seguente comma:

"87-bis. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013". Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo ti. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013". All'articolo 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n, 135 le parole:"all'esito della procedura di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "in attesa dei riordino, in via transitoria". Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 20912, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".



All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 91, è sostituito dal seguente:

“91. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi, ».”;

b) al comma 92, in fine, aggiungere il seguente periodo: “e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, »;

c) dopo il comma 93, sono inseriti i seguenti:

“93-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 600 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

(in migliaia di euro)

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni
ABRUZZO	3.313	9.938
BASILICATA	3.030	9.089
CALABRIA	6.077	18.230
CAMPANIA	11.029	33.087
EMILIA ROMAGNA	7.864	23.593
LAZIO	14.874	44.622
LIGURIA	3.045	9.135
LOMBARDIA	15.629	46.886
MARCHE	3.226	9.678
MOLISE	1.552	4.657

PIEMONTE	8.792	26.375
PUGLIA	8.185	24.556
SARDEGNA	15.435	46.304
SICILIA	32.157	96.473
TOSCANA	7.685	23.054
UMBRIA	2.667	8.002
VENETO	5.440	16.321
TOTALE	150.000	450.000

93-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 93-bis, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 150 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 450 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

93-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 93-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

93-quinquies. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-quater, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Conseguentemente:

Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

“Art. 2-bis

(Redistribuzione della manovra fra enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: “ 2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province

ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma.” .

2. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: “Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”.

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: “6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni dal 2013 al 2016 , a 15,8 per cento.”.

Art 2-ter

(Patto di stabilità interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

- a) dopo le parole “registrata negli anni 2006-2008,” sono inserite le parole “per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,”;
- b) alla lettera a) sostituire le parole “19,7 per cento” con “18,8 per cento”;
- c) alle lettere b) e c) sostituire le parole “15,4 per cento” con le parole “14,8 per cento”.

2. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

- a) al primo periodo le parole “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2014”;
- b) le parole “30 novembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2013”;
- c) all'ultimo periodo le parole “per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142”.

3. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.”.

4. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.

5. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.

6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole “20 settembre” con le seguenti “15 luglio”;
- b) al comma 5 sostituire le parole “5 ottobre” con le seguenti “10 settembre”.

7. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.220 sostituire le parole “in caso di mancato rispetto del patto” con le seguenti “nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno”.

Art. 2-quater

(Sanzioni patto di stabilità interno)

1. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

“26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”.

2. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.

Art 2-quinquies

(Limite alle spese correnti degli enti locali)

1. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.

2. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.

3. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

4. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: “ con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”.

Art. 2-sexies

(Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)

1. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti da: "Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero."

2. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente: "20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno."

Art. 2-septies

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza euro compatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

3. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza euro compatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 2.

4. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 2 è determinato dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere f) e n) sono abrogate;

b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole "entro il limite di 1600 milioni";

c) dopo la lettera n-ter) è aggiunto il seguente periodo: "n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 27 dell'articolo 2.".

Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3.

6. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 5.

7. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente

comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. In caso di mancato accordo di cui ai commi 7 e 8 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 7. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 8.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 7 e 8, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

11. L'attuazione dei commi 7, 8 e 10 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 7, 8 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

17. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 15. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

18. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

20 Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole "2009, 2010 e 2011" sono sostituite

dalle parole “dal 2009 al 2015”. Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo “Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria”.

21. Nell’articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “30 settembre 2012” sono sostituite dalle parole “31 gennaio di ciascun anno” e le parole “15 ottobre 2012” sono sostituite dalle parole “15 febbraio di ciascun anno”.

22. Nell’articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “30 settembre 2012” sono sostituite dalle parole “31 gennaio di ciascun anno” e le parole “15 ottobre 2012” sono sostituite dalle parole “15 febbraio di ciascun anno”.

23. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

24. Al comma 21 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “18, 19 e 20” sono sostituite dalle seguenti: “18 e 19”.

25. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.” sono aggiunte le seguenti “Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria”;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo “Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell’obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l’anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell’incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.””

RELAZIONE

art. 2-bis

La norma è finalizzata a modificare le modalità di valutazione della virtuosità degli enti soggetti al patto di stabilità interno, prevedendo l'ulteriore slittamento della data di adozione di alcuni parametri di valutazione, nonché un incremento, rispetto al 2012, del premio destinato ai cosiddetti enti virtuosi. L'incremento è reso possibile mediante l'aumento di un punto delle percentuali da applicare alla spesa media corrente 2007-2009 degli enti non virtuosi. Al fine di tenere conto della realtà socio-economica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati.

art. 2-ter

Il comma 1 aggiorna al triennio 2007-2009 il periodo di riferimento adottato per la definizione del concorso di ciascun ente locale alla manovra di finanza pubblica così come individuato dall'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011.

Il comma 2 rinvia di un anno l'adozione del cosiddetto patto territoriale, stabilendo che le previsioni recate dal comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si attuano a decorrere dal 2014.

Il comma 3 recepisce all'interno del cosiddetto patto regionalizzato, le modifiche recate alle regole sul patto di stabilità interno delle regioni con riferimento all'introduzione del saldo eurocompatibile.

Il comma 4 sopprime la disposizione che prevede che in favore delle regioni che cedono ai propri enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto, sia riconosciuto lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, nel limite del triplo delle somme cedute agli enti.

Il comma 5 dispone l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno degli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, sono ridotte le percentuali, indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n.183/2011, al fine di garantire l'invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica.

Il comma 6 anticipa i termini entro cui va conclusa la procedura prevista per l'attuazione del cosiddetto patto orizzontale nazionale – di cui all' art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 – per consentire ai comuni di conoscere prima il proprio obiettivo di patto di stabilità interno sia per meglio programmare l'attività di gestione e sia per formulare, in maniera più circostanziata, eventuali richieste alle regioni nell'ambito del patto regionalizzato.

Il comma 7 è finalizzato a chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall'applicazione della sanzione operata a valere sui trasferimenti destinati ai comuni di Sicilia e Sardegna e che tali spazi sono relativi solo alle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

art. 2-quater

La disposizione ripropone all'interno dell'articolo 31 della legge 183, che disciplina le regole del patto di stabilità interno, il sistema sanzionatorio disciplinato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011.

art. 2-quinquies

La norma è finalizzata ad inibire l'utilizzo di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti (quali, ad esempio, le entrate da oneri di urbanizzazione o da plusvalore da alienazione di beni) con lo scopo di ridurre la contrazione degli investimenti e di attribuire una migliore qualificazione alla riduzione delle spese richiesta dal patto di stabilità interno.

art. 2-sexies

La norma è finalizzata a rendere i termini per l'invio della certificazione più ampi, aumentandoli di 45 giorni, ma qualificandoli come perentori. La norma prevede che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (30 giugno e non più 15 maggio), in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione.

Infine, la disposizione introduce l'obbligo di comunicazione, anche successivamente al 30 giugno, per quegli enti che registrano, dopo l'invio della certificazione, un peggioramento del saldo finanziario rispetto al proprio obiettivo.

art. 2-septies

Le disposizioni recate dall'articolo sono rivolte a definire le regole del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome degli esercizi 2013 e successivi coerenti con l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 1, commi 89 e 90 della presente legge di stabilità 2013.

In particolare, i predetti commi prevedono, a decorrere dal 2013, un concorso alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quello disposto dal decreto legge n. 95 del 2012, di 1.000 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario e di 500 milioni per le autonomie speciali.

Il combinato disposto di tali norme comporta che il contributo aggiuntivo alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a 2000 milioni nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni a decorrere dal 2015, mentre quello delle autonomie speciali risulta di 1.700 milioni nel 2013, di 2.000 milioni nel 2014 e di 2.075 milioni a decorrere dal 2015.

In attuazione di tali disposizioni, i commi da 2 a 6, prevedono che le spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza mista eurocompatibile, del complesso delle regioni a statuto ordinario non possono essere superiori all'importo di 20.090 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di 20.040 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

In particolare il comma 2 introduce il nuovo tetto di spesa eurocompatibile, definito, in collaborazione con l'Istat, al fine di garantire, attraverso la massima coerenza rispetto alle elaborazioni relative al calcolo dell'indebitamento netto delle Regioni secondo il sistema SEC '95, l'efficacia del patto in termini di indebitamento netto.

Il saldo eurocompatibile, come definito dal comma 4, è costituito dalla sommatoria:

- a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) dei pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti e per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e conferimenti.

Il comma 2 attribuisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di ripartire tra le regioni a statuto ordinario gli obiettivi complessivi del comparto. Tale disposizione consente di individuare gli obiettivi del patto di ciascuna regione superando il criterio dell'incidenza della spesa storica, ad esempio applicando anche la disciplina della virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In tal caso viene meno la necessità di ridefinire gli obiettivi attraverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In caso di mancato accordo delle regioni, la ripartizione degli obiettivi complessivi è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 febbraio 2013, in proporzione all'incidenza della spesa, espressa in termini di competenza eurocompatibile, di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, relativi al 2011 e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

Il comma 3 impone la coincidenza tra il tetto di competenza finanziaria e quello di competenza mista eurocompatibile, eliminando un'anomalia presente nella precedente disciplina che, consentendo significative differenze tra gli obiettivi del patto, aveva favorito la formazione di consistenti residui passivi e di consistenti ritardi nei pagamenti nei confronti dei creditori, pur in presenza dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2009.

Il comma 5 conferma il regime delle esclusioni dal patto previsto all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, salvo quelle previste dalle lettere f), e n) che sono abrogate. Inoltre, dispone che l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale operi nel limite pari a 1.600 milioni.

Il comma 6 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario non consentite ai sensi del comma 5.

I commi da 7 a 12 disciplinano il patto di stabilità interno delle autonomie speciali attraverso modalità differenziate, sulla base di appositi accordi tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettose degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

In particolare, il comma 7 chiede alle regioni Siciliana, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta di ridurre il tetto di competenza mista, risultante dal consuntivo 2011, dell'importo delle manovre di rispettiva competenza, previsto dall'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per quanto riguarda, invece, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, il comma 8 prevede che contribuiscano alla manovra migliorando il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, dell'importo delle manovre di rispettive competenza, indicate al periodo precedente.

Il comma 9 prevede le modalità di determinazione degli obiettivi in caso di mancato accordo entro il 31 luglio di ciascun anno.

I commi 13 e 14 disciplinano il monitoraggio trimestrale del patto e la certificazioni dei relativi risultati, da attuarsi secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 15 a 17 definiscono il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, confermando quello previsto nel 2012, disciplinato del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il comma 18 conferma la nullità degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il comma 19 consente l'aggiornamento, in via amministrativa, dei termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.


Il comma 20 estende fino al 2015 l'obbligo delle regioni di trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale le informazioni contabili riguardanti i propri consuntivi, classificati secondo modalità omogenee, e, per quanto riguarda le entrate, prevede, dal 2012, la trasmissione di informazioni distinte per la sanità, secondo le modalità previste dal titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I commi 21 e 22 estendono al 31 gennaio di ogni anno, il termine previsto per sancire l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla ripartizione del contributo alla manovra previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge n. 95 del 2011.

I successivi commi sono diretti ad adeguare la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni alle disposizioni della presente legge, in particolare, a quelle riguardanti l'introduzione del tetto di spesa di competenza euro compatibile, attraverso:

- a) la sostituzione dei riferimenti al tetto di cassa con quelli relativi al tetto eurocompatibile,
- b) la soppressione delle norme che consentono la compensazione tra l'obiettivo di competenza e quello di cassa e la rideterminazione degli obiettivi sulla base di un differente coefficiente di ponderazione applicato alle spese correnti e alle spese in c/capitale.

RELATORI,





483
h

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO III

Roma, 14 DIC. 2012

Prot. Nr 108651
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:



All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

e. p. c.: All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Disegno di legge A.S. 3584 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)". Emendamento Patto di stabilità interno.

Si restituisce verificata positivamente la relazione tecnica afferente all'emendamento in oggetto.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte

RT 1.8000

Relazione tecnica

(Norme su patto di stabilità interno)

Articolo 1

Alinea a), lett. a). Gli oneri di 250 milioni di euro derivanti dalla riduzione della manovra a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, per l'anno 2013, rispetto all'attuale testo dell'AS 3584, sono compensati, per quanto attiene al saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e, per quanto attiene alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Alinea a), lett. b). L'emendamento, essendo di natura ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Alinea b). L'emendamento, essendo di natura ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Alinea c). Gli oneri di 600 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, determinati dall'erogazione alle regioni di un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 600 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio sono compensati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.

Articolo 2-bis

(Redistribuzione della manovra fra enti territoriali)

L'articolo apporta modifiche all'attuale meccanismo di ripartizione della manovra in base a parametri di virtuosità sostanzialmente volte ad introdurre un fattore correttivo dei predetti

parametri per tener conto anche delle caratteristiche socio economiche del territorio e a prevedere un premio maggiore rispetto al 2012 da attribuire agli enti virtuosi.

Il comma 1 introduce, al fine di correggere i parametri di virtuosità, due indicatori della realtà socio-economica, individuati nel valore delle rendite catastali e nel numero di occupati. E', inoltre, posticipata al 2014 l'adozione di alcuni parametri la cui considerazione sarebbe dovuta avvenire dal 2013. Il comma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 indica, fermo restando l'obiettivo del comparto, l'entità del premio per i singoli enti virtuosi che risulta essere, per i comuni e per le province, il saldo obiettivo pari a zero, mentre, per le regioni il miglioramento dell'obiettivo dell'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il comma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto gli oneri connessi al minor contributo degli enti virtuosi è sostenuto dagli enti non virtuosi.

Il comma 3 sopprime il comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in quanto la disposizione è già prevista dalla riformulazione del citato comma 3 dell'articolo 20, operata dal comma 2 del presente articolo. La disposizione non produce, pertanto, effetti di carattere finanziario.

Il comma 4 indica i valori massimi che possono assumere le percentuali per l'individuazione del saldo obiettivo degli enti non virtuosi. La disposizione non produce, pertanto, effetti di carattere finanziario.

Articolo 2-ter

(Patto di stabilità interno)

Il comma 1 dispone lo slittamento di un anno del periodo di riferimento adottato per il calcolo della spesa corrente media. Alla lettera a) si prevede, pertanto, la modifica della base di calcolo degli obiettivi che viene individuata nella spesa corrente media del triennio 2007-2009. Essendosi modificata la base di riferimento, rispetto al triennio preso prima in considerazione (2006-2008) e fermo restando il contributo del comparto degli enti locali, le percentuali sono conseguentemente modificate, come indicato alle lettere b) e c), al fine di garantire l'invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica. La norma pertanto non determina effetti finanziari.

I commi 2 e 3 rinviando di un anno l'adozione del cosiddetto patto territoriale e recepiscono all'interno del cosiddetto patto regionalizzato il riferimento al saldo eurocompatibile, pertanto non determinano effetti finanziari.

Il comma 4 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 non determina effetti di carattere finanziario, atteso che il maggior contributo alla manovra derivante dall'assoggettamento degli enti locali commissariati alle regole del patto è compensato dalla riduzione delle percentuali, indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n.183/2011.

Il comma 6, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2-quater

(Sanzioni patto di stabilità interno)

La disposizione non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto riconduce nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica il sistema sanzionatorio relativo al patto contenuto nel decreto legislativo n. 149/2011.

Articolo 2-quinquies

(Limite alle spese correnti degli enti locali)

La norma in esame, incidendo sulla qualità della spesa, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2-sexies

(Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)

La norma in esame, rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2-septies

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Le disposizioni del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome definiscono le modalità di attuazione del concorso di queste alla manovra prevista dall'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, commi 89 e 90, della presente legge di stabilità 2013 (2.000 milioni nel 2013 e 2014 e 2.050 milioni nel 2015

e successivi per le Regioni a statuto ordinario - di 1.700 milioni nel 2013, di 2.000 nel 2014 e di 2.075 a decorrere dal 2015 per le Autonomie speciali).

Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge 6 agosto 2011, n. 98 e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Il secondo comma dell'articolo in esame sostituisce l'attuale tetto di spesa espresso in termini di cassa con un tetto di spesa eurocompatibile, coerente con le regole di consolidamento dei conti pubblici europei, definite dal sistema SEC '95, costituito dalla sommatoria:

- a. degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b. dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c. dei pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti e per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e conferimenti.

L'importo degli obiettivi in termini di competenza euro compatibile, pari a 20.090 milioni nel 2013 e 2014, e 20.040 milioni nel 2015 e 2016, è stato determinato come segue:

- 1) calcolando l'importo del tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario relativo all'esercizio 2011, al netto delle esclusioni considerate valide nel 2013, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, relativi al 2011 (trattasi dei consuntivi 2011 delle regioni riclassificati secondo modalità omogenee) e, ove non disponibili, sulla base dei dati del monitoraggio del patto di stabilità interno;
- 2) riducendo l'importo di cui al punto 1 dell'importo delle manovre previste a carico delle regioni dal 2012 al 2016.

Il terzo comma dell'articolo in esame riduce il tetto di competenza finanziaria del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario all'importo definito per il tetto di competenza euro compatibile.

La norma in esame risulta necessaria per limitare la formazione dei residui passivi, ritardi nei pagamenti ed evitare il rischio di possibili oneri per la finanza pubblica.

Per le regioni Sardegna, Siciliana, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il comma 7 prevede il medesimo procedimento, effettuato sulla base dei consuntivi 2011 degli enti, da applicare

in occasione della definizione dell'accordo previsto tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 8 prevede che il contributo alla manovra sia garantito migliorando il saldo programmatico 2011 espresso in termini di competenza mista, dell'importo delle manovre di rispettiva competenza.

I successivi commi hanno natura ordinamentale, in gran parte volti ad adeguare la disciplina complessiva del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario all'introduzione del tetto di spesa di competenza eurocompatibile, e non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.


Le verifiche della presente relazione tecnica, effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



9 4 DIC. 2012

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

“Art. 2-bis

(Proroga termini di disposizioni legislative)

1. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
2. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.
3. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
4. Sono prorogati al 30 giugno 2013:
 - a) il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
 - b) il termine per il bando della gara di cui all'articolo 24, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
 - c) il regime dell'addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 14 novembre 2011, n. 265;
 - d) il regime di cui alle disposizioni dell'articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1 dell'articolo 29-quater del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite con le seguenti “30 giugno 2013”, e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2012”.
7. Al fine di consentire il completamento delle attività commissariali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2006, n. 3504 il termine dell'incarico commissariale è prorogato al 30 giugno 2012.
8. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.
9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi precedenti.
10. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2013". I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita

un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

11. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole "a partire dal 2013" sono sostituite dalle seguenti "a partire dal 2014".

12. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

13. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "dall'indizione" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione".

14. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "nel mese di ottobre" sono sostituite dalle le seguenti "entro il mese di ottobre";

b) al terzo periodo, le parole "di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti "indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre".

15. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

16. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massivo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di

emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.”

17. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “nell'anno 2009 e nell'anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2009, 2010 e 2011”;
- b) le parole “commi 9-bis, 13, e 14” sono sostituite dalle seguenti commi “9-bis, 13, 13-bis e 14”.

18. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

19. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “per due esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “per cinque esercizi”.

20. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7- quinquies del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

21. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

22. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: “dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2014” e al secondo periodo le parole: “al 2012” sono sostituite dalle seguenti: “al 2013”;
- b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: “al 2012” sono sostituite dalle seguenti: “al 2013”.

23. E' prorogato il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Conseguentemente, nella Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sostituire l'importo "42.940" relativo all'anno 2014, con il seguente: "39.550".”

24. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
27. All'articolo 12, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.*".
28. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
29. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 90, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.
30. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012 è prorogato al 31 marzo 2013. Per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il predetto termine è prorogato di dodici mesi purché gli impianti ottengano l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro il 30 giugno 2013.

2.0.1 (testo 2) I RELATORI




Tabella 1

	Termine	Fonte normativa
1	1 gennaio 2013	Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
2	1 gennaio 2013	Articolo 12, comma 84, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
3	19 gennaio 2013	Articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto
4	19 gennaio 2013	Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
5	31 dicembre 2012	Articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
6	31 dicembre 2012	Articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
7	Per gli anni 2010, 2011 e 2012	Articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
8	31 dicembre 2012	Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
9	31 dicembre 2012	Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
10	31 dicembre 2012	Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
11	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
12	31 dicembre 2012	Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
13	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
14	31 dicembre 2012	Articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
15	31 dicembre 2012	Articolo 12, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
16	31 dicembre 2012	Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
17	31 dicembre 2012	Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
18	31 dicembre 2012	Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
19	1 gennaio 2013	Articolo 4- <i>quinquiesdecies</i> , comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205

20	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 6- <i>septies</i> , del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
21	1 gennaio 2013	Articolo 17, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
22	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
23	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
24	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
25	1 gennaio 2013	Articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012 n. 134
26	31 dicembre 2012	Articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
27	31 dicembre 2012	Articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
28	31 dicembre 2012	Articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
29	31 dicembre 2012	Articolo 6, comma 2-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
30	31 dicembre 2013	Articolo 21, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
31	31 dicembre 2012	Articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
32	31 dicembre 2012	Articolo 5, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130